

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore 6 – **Decreto Dirigenziale n. 147 del 30 luglio 2010 – Sistemazione idraulico forestale di un tratto del vallone lemale in agro del Comune di Candida (AV). (Pratica G.C. n. 1719) – Richiedente: Comune di Candida (AV) – "Autorizzazione Idraulica ai sensi dell'art.93 R.D. 523/1904"**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

**PREMESSO:**

– che il Comune di Candida (AV), in data 19/06/2010 con nota prot. 2306 acquisita al protocollo regionale n.0534024 del 22/06/2010, ha chiesto ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904, l'autorizzazione per l'attuazione di un intervento di sistemazione idraulico forestale di un tratto del vallone lemale, PSR Campania 2007/2013 misura 226 sub e;

**PRESO ATTO:**

– della relazione istruttoria prot. RI 0000812 del 28/07/2010, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

**CONSIDERATO:**

– che la natura demaniale del vallone lemale, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;

– che il progetto definitivo in argomento, mira al miglioramento dell'assetto idraulico forestale del tratto del vallone lemale, nonché al consolidamento dei versanti e ripristino della funzionalità idraulica;

– che l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano – Volturno, con nota prot. n. 6220 del 17/06/2010 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– che il Ministero per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino con nota prot. n.16702 del 24/06/2010 ha espresso parere favorevole;

– che la Provincia di Avellino Settore Agricoltura e Ricerca Scientifica con nota prot. 43102 del 29/06/2010 ha rilasciato l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

– che non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Candida è un Ente Pubblico art. 7 c.8) della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i.;

**RITENUTO:**

– che i lavori di sistemazione idraulica del vallone lemale non trovano impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904, in quanto contribuiscono alla mitigazione del rischio idraulico;

**VISTO:**

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 537 del 24/12/1993;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- la Delibera di G.R. n°3466 del 3/6/2000;
- la Delibera di G.R. n°5154 del 20/10/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

## DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Candida, C.F. 80011930643 (di seguito definito anche Concessionario) ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per i soli fini idraulici:
  - a realizzare i lavori di sistemazione idraulica forestale del vallone lemale nel tratto compreso tra la particella 91 e 33 del Foglio 6 del comune di Candida consistenti in:
    - gabbionate rinverdate dalla progressiva 882,80 alla progressiva 1.076,30 per un totale di 193,50 metri;
    - n.8 briglie realizzate con gabbioni dalla progressiva 889,06 alla progressiva 1.071,29;
    - sfangamento dalla progressiva 0,00 alla progressiva 1.152,60;

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. l'autorizzazione è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, di cui una copia verrà restituita firmata e timbrata. Eventuale variante al progetto approvato sotto il profilo idraulico dovrà essere sottoposta ad approvazione di questo Settore;
- c. le opere di difesa spondale previste dovranno raccordarsi omogeneamente alle sponde naturali senza costituire ostacolo al regime idraulico del corso d'acqua;
- d. nell'ambito del tirante idrico della massima piena non dovranno essere impiantate essenze vegetative, considerato che le stesse creano turbativa idraulica non garantendo il mantenimento della sezione di deflusso calcolata;
- e. il Comune è, altresì, tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia, di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica che qui si intendono integralmente trascritti;
- f. dovranno essere rispettate le servitù idrauliche di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904 e, pertanto, nessun manufatto o opera d'arte, potrà essere realizzato a distanza inferiore a m 10,00 dal limite catastale della proprietà demaniale;
- g. le opere dovranno essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della presente autorizzazione;
- h. il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- i. il Concessionario a lavori ultimati dovrà trasmettere il certificato di collaudo delle opere;
- j. il Comune di Candida, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà richiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art.2 della L.R. n.9/1983 come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009;
- k. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena;
- l. il Concessionario dovrà altresì vigilare affinché, nel caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area del cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- m. le opere in progetto si intendono mantenute a cura e spesa del Concessionario che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- n. restano a totale carico del Concessionario gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere autorizzate nonché gli obblighi di vigilanza affinché le opere realizzate non siano utilizzate per fini diversi da quelli rappresentati nell'istanza di cui in premessa;
- o. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiarle o distruggerle, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- p. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Richiedente: Comune di Candida (AV).

IL DIRIGENTE  
Dr. Geol. Giuseppe TRAVÌA